



COMUNE DI BRUGNATO

Provincia di La Spezia

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 30-04-16

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI TARI 2016 NR. RATE E SCADENZE.**

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PROF. GALANTE CLAUDIO	P	DODI FABIO	P
FABIANI CORRADO	P	BRONZINA CRISTINA	P
MOSCATELLI OTTAVIO	A	SCANNERINI MARCELLO	P
BALITRO ALESSANDRO	P	PIETRONAVE SANDRA	P
FIORINI NICHOLAS	P	BOCCHI ENRICO	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PROF. GALANTE CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI BRUGNATO

Provincia di La Spezia

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI TARI 2016 NR. RATE E SCADENZE.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
PROF. GALANTE CLAUDIO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
VINCENZI GIULIANA



Il Consigliere Balitro si richiama al contenuto della proposta. Evidenzia la riduzione della tariffa per le varie categorie nella percentuale del 12% circa.

Il Consigliere Bronzina chiede di rimodulare la tempistica del versamento delle rate TARI.

Il Consigliere Balitro precisa che il regolamento già prevede la possibilità di chiedere ulteriore rateizzazione.

Il Consigliere Bronzina replica che dovrebbe essere l'A.C. stessa a prevederlo direttamente senza ulteriore richiesta.

Il Consigliere Balitro osserva come occorra rispettare in ogni caso le previsioni di bilancio ed assicurare la copertura dei costi.

Il Consigliere Bronzina ribadisce la necessità di prevedere agevolazioni per i titolari di pensioni minime che potrebbero trovarsi in evidenti difficoltà economiche.

Il Consigliere Balitro conferma che, in caso di necessità, l'utente può chiedere la rateizzazione già in base al vigente regolamento.

Il Consigliere Bronzina, in conclusione, afferma come occorra quanto meno informare la cittadinanza circa le varie agevolazioni previste, allegando tale informazione in occasione dell'invio degli avvisi di pagamento.

Il Consigliere Balitro si associa a tale proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 38, comma 5, del TUEL prevede che *"I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili"*;

- che si rende necessario ed urgente provvedere all'adozione del presente atto, trattandosi di provvedimento urgente ed improrogabile, presentando lo stesso come elementi costitutivi scadenze fissate improrogabilmente dalla legge ed il cui ritardo a provvedere comporterebbe un rilevante danno per l'amministrazione;

DATO ATTO che le delibere relative alle aliquote e alle tariffe dei tributi e delle altre entrate comunali, a mente dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, devono essere approvate entro il termine stabilito dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, termine, per l'anno 2016, fissato dal D.M. Interno 1° marzo 2016 al prossimo 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, commi dal 639 al 705, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 03/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO in particolare l’art.28 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all’ultimo periodo che: *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;
- solo per gli enti che si sono avvalsi di tale facoltà

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 in data odierna con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, il piano finanziario 2016/2018, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti, Acam Ambiente Spa, con annessa relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche (ALLEGATO A), calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
- L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali come prevede l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. La ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 24% e 76% è determinata in base alla produzione stimata di rifiuti, in attesa dell'applicazione della tariffa puntuale volumetrica a partire dal 2017;
- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall'art.41 del regolamento comunale del tributo;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;
- determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd - nella misura indicata nell'apposita tabella del piano finanziario TARI 2016, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;

RICHIAMATO infine il citato comma 688 che testualmente recita:

Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei

termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014);

RITENUTO pertanto allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, anche per l'anno 2016, che il versamento del tributo avvenga in n. 03 rate aventi le seguenti scadenze:

- versamento prima rata della tassa : entro il 16 luglio 2016,
- versamento seconda rata della tassa: entro il 16 settembre 2016,
- versamento terza rata della tassa : entro il 16 novembre 2016;

RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;

RICHIAMATA in proposito la deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 07/01/2016 con la quale, usufruendo della facoltà sopra esposta, si è stabilito di continuare ad avvalersi, fino al 30/06/2016, di Ge.Fi.L. S.p.a., soggetto concessionario della riscossione e accertamento TARI, secondo le modalità previste nella convenzione vigente a tale data;

RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante Ge.Fi.L. S.p.a., concessionario per la riscossione e l'accertamento della TARI al 30/06/2016, utilizzando i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARI stessa;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO che sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- di regolarità tecnica del Responsabile del servizio,
 - di regolarità contabile e copertura finanziaria del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria,
- a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

presenti: 09

astenuti: 00

votanti: 09

favorevoli: 06

contrari: 03 (Bronzina, Scannerini, Bocchi).


DELIBERA

- 1) Di determinare per l'anno 2016 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti-TARI (ALLEGATO A);
- 2) Di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
- 3) Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 5) Di stabilire, per l'annualità 2016, la scadenza e il numero delle rate di versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) come indicati nella seguente tabella:
 - Prima rata 16 luglio 2016,
 - Seconda rata 16 settembre 2016,
 - Terza rata 16 novembre 2016;
- 6) Di stabilire che è facoltà del contribuente versare il in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
- 7) Di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante Ge.Fi.L. S.p.a., concessionario per la riscossione a l'accertamento della TARI utilizzando i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARI stessa;
- 8) Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata.


Il CONSIGLIO COMUNALE, procedutosi con votazione separata ai sensi dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, con voti nr. 06 favorevoli e voti n. 03 contrari (Bronzina, Scannerini e Bocchi) regolarmente resi, su nr. 09 consiglieri presenti e votanti, DELIBERA di conferire immediata eseguibilità all'atto di che trattasi.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PROF. GALANTE CLAUDIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno _____ al _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi.

11 MAG 2016

Brugnato, li 11 MAG 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Brugnato, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	559,91	0,84	8,00	0,80	0,520142	78,745154
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	10.232,50	0,98	107,55	1,40	0,606833	137,804020
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	13.107,45	1,08	139,53	1,80	0,668755	177,176597
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	5.023,91	1,18	43,65	2,20	0,718292	216,549174
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1.183,00	1,24	8,00	2,90	0,767830	285,451184
1 .8	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	714,00	1,30	6,00	3,40	0,804983	334,666905
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 15%	258,00	0,83	1,00	1,19	0,515808	117,133417
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO STAGIONALE	119,00	0,97	1,00	1,82	0,601879	159,458937
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE DEL 15%	527,09	0,71	3,93	0,88	0,442121	66,933381
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 15%	5.817,53	0,83	48,76	1,19	0,515808	117,133417
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 15%	6.187,77	0,91	46,07	1,53	0,568441	150,600107
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 15%	4.378,00	0,98	34,00	1,97	0,610548	184,066798
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 15%	821,00	1,05	6,00	2,46	0,652655	242,633506
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 15%	433,00	1,10	2,00	2,89	0,684235	284,466869
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE DEL 15%-RIDUZIONE DEL 15%	81,00	0,58	1,00	0,58	0,364100	55,121608
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE DEL 15%-UNICO OCCUPANTE	512,00	0,63	4,00	0,60	0,390107	59,058865
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 15%-USO STAGIONALE	116,00	0,81	2,00	1,35	0,501586	132,882447
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO OCCUPANTE	12.969,88	0,75	149,73	0,72	0,468128	70,870638
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO OCCUPANTE-RIDUZIONE DEL 15%	3.704,68	0,63	31,96	0,60	0,390107	59,058865
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE	475,86	0,75	7,75	0,72	0,468128	70,870638
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO STAGIONALE	624,00	0,88	8,00	1,28	0,546150	124,923610
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO STAGIONALE	5.675,82	0,97	64,39	1,82	0,601879	159,458937

1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO STAGIONALE-RIDUZIONE DEL 15%	568,70	0,81	5,29	1,35	0,501566	132,882447
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-CASE SPARSE	110,00	0,39	2,00	0,56	0,242733	55,121608
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-CASE SPARSE	90,00	0,43	1,00	0,72	0,267502	70,870638
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-CASE SPARSE	0,85	0,49	0,01	1,16	0,307132	114,180473
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-CASE SPARSE	77,15	0,52	0,99	1,36	0,321993	133,866762

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	806,00	0,16	1,30	0,456431	1,048014
2 .2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	2.332,00	0,40	3,31	1,141079	2,668404
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	3.605,00	0,25	2,20	0,713174	1,773562
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	829,00	0,40	3,28	1,141079	2,644219
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	8.318,82	0,52	5,30	1,483403	4,272672
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	3.275,13	0,60	4,93	1,711619	3,974391
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	331,93	0,58	4,78	1,654585	3,853466
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	4.255,30	0,44	3,56	1,255187	2,869948
2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAI O, PLURILICENZE	141,00	0,90	7,40	2,567429	5,985618
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA	892,77	0,38	2,95	1,026971	2,378185
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, E LETTRAUTO	482,00	0,46	3,78	1,312241	3,047302
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	9.972,00	0,43	4,00	1,226860	3,224658
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.008,29	0,55	4,50	1,568984	3,627740
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	1.052,00	2,42	19,84	6,903533	15,994308
2 .17	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	0,00	3,27	26,84	9,328328	21,637457
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	1.057,68	0,88	7,22	2,510375	5,820508
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	105,00	3,03	24,86	8,643680	20,041252
2 .22	10A-NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE	10.557,90	1,65	13,68	4,706954	11,028332
2 .23	16A-RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZ	316,00	7,42	60,88	21,167033	49,079302
2 .24	17A-BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	694,00	6,28	51,47	17,914955	41,483293
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE-RIDUZIONE DEL 15%	30,00	2,57	21,13	7,347128	17,035064
2 .2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI-RIDUZIONE DEL 80%	557,00	0,88	0,88	0,228215	0,533680
2 .17	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA-CATEGORIA 2.17	344,00	2,45	20,13	6,996246	16,228093
2 .24	17A-BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA-RIDUZIONE QUOTA VARIABILE RICICLO AUTON	588,00	6,28	40,21	17,914955	32,418701